

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA - Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 7

E' ARRIVATA LA RIVOLUZIONE: DA DOMANI "TUTTI PETROLIERI" !?

Doveva essere un provvedimento attuativo di recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 14/09/2009 in materia di scorte petrolifere obbligatorie. Gli è stata, invece, attaccata - cogliendo "a freddo" la prima occasione utile (non importa se congruente nel merito e nel metodo) - una sgarriante coda di deleghe, destinata a far discutere a lungo, dal momento che dispensa a piene mani, in luogo degli unguenti di cui si sentirebbe il bisogno, una potente badilata di sale sulle ferite aperte del sistema.

Si tratta, beninteso, di un percorso complesso, affidato ad una serie di decreti legislativi che ne dovrebbero codificare modalità e tempi, ma che sostanzialmente appare imperniato su pochi elementi fondanti, che riassumiamo senza edulcorarne i contenuti "formali":

- razionalizzazione della rete distributiva "secondo le migliori pratiche europee";
- "distinzione" tra attività di commercializzazione e proprietà degli impianti;
- "separazione" tra vendita al dettaglio e vendita all'ingrosso;
- divieto (difficile definirlo diversamente) alle società petrolifere di esercitare la vendita di prodotti nella propria rete;
- abbattimento dei vincoli di esclusiva;
- creazione di una sorta di commissione di mercato per il governo "locale" dei

prezzi (ancorché "santificata" dall'Authority per l'energia elettrica ed il gas);
g) blocco settimanale - a monte ed a valle - dei prezzi.



Liberté, égalité, fraternité?


Insomma, per chi volesse leggerla in un certo modo, una vera "sovversione" dei principi del mercato e della proprietà (si legga la posizione dell'Unione Petrolifera, riportata in questo stesso numero), che lascia presagire almeno tre cose:

- una dura battaglia giuridica per cassare le "ferite" giuridiche e di principio sottese allo schema di provvedimento da parte di chi se ne sente colpito;
- una recrudescenza delle conflittualità tra le parti ed una degradazione dei rapporti interni al settore;
- un'ulteriore spinta alla disaffezione ed alla mancanza di interesse dell'industria petrolifera per il segmento della distribuzione.

Oppure, per chi volesse leggerla in un cert'altro modo, una vera "rivoluzione sociale" del settore (peraltro gentilmente "concessa" dall'alto), che:

- a) finalmente, spunta le penne al monopolio dell'industria petrolifera;
- b) "spezza le catene" (l'esclusiva) agli oppressi storici del settore (i Gestori);
- c) rende, almeno in via teorica, "tutti petrolieri!".

Siamo di fronte ad una ipotetica "caduta della Bastiglia"? E' arrivata l'epopea di "Libertà, Eguaglianza e Fratellanza" e c'è, dunque, da festeggiare?



La presa della Bastiglia – 14/07/1789

Il nostro pensiero è, più o meno, questo:

- a) a garantire regole adeguate per tutti i soggetti del mercato sarebbe bastato sancire il principio della "separazione" reale tra il circuito destinato ai consumatori finali e tutti gli altri circuiti, ripristinando, cioè, quella distinzione tra rete ed extrarete "autentica" che è stata un punto fermo del sistema fino a pochi anni or sono, impedendo, cioè, il "travaso" di prodotti da parte di chiunque (che si tratti dell'industria petrolifera o dei traders), cioè di cessioni a condizioni diverse, nel medesimo bacino rilevante;
- b) il percorso che si sta scegliendo, invece, non risolve per nulla l'anomalia delle diverse condizioni di mercato

(che riguardano, peraltro, una quota minoritaria dello stesso – attorno al 10-13 % tra "pompe bianche" e GDO), ma "aggredisce" e destabilizza il residuo 87-90 % della rete, con un impatto presumibilmente assai più devastante;

- c) le "distinzioni" e "separazioni" - che sono indirizzate in sostanza solo verso l'industria petrolifera - di fatto incentivano e favoriscono SOLO la progressiva sostituzione dell'industria petrolifera nella rete e nel mercato da parte degli operatori indipendenti ("pompe bianche") e grande distribuzione organizzata (l'autentica beneficiaria di questa "pseudorivoluzione");
- d) si restringe e si complica - in dipendenza della conflittualità tendenzialmente crescente - lo spazio in cui nel settore c'è ancora posto per il Gestore, così almeno come inteso tradizionalmente, e, quanto alla possibilità del medesimo di "scalare" la piramide diventando "petroliere" - in virtù della caduta del vincolo di esclusiva -, basti pensare a quali sono, esclusiva o no, i suoi competitors di riferimento.

Di questa vicenda - destinata probabilmente a scatenare conflitti, contrapposizioni (e non pochi fraintendimenti anche "dentro" la Categoria) -, quindi, non c'è, invero, nulla da festeggiare, né per ora né in prospettiva.

Nel metodo, pare di cogliere, assai più che lo spirito (buonanima!) del "tavolo delle regole", quel "pizzico di dirigismo" di cui parlò il Sottosegretario On.le Saglia una settimana prima di Natale (peraltro, ad emendamento già "preparato"), e, soprattutto, l'assoluta improvvisazione, con, in soprammercato, una greve trasposizione in questo settore di metodi e concetti applicabili a comparti a ben altre intensità di concentrazione monopolistica.

Nel merito, non illudiamoci che un tanto produca nel breve termine una diminuzione dei Gestori ed un aumento dei "neopetrolieri-ex-gestori". Di sicuro, la rete crescerà ancora (alla improbabile ricerca

delle "migliori pratiche europee", già inutilmente fissate dal decreto legislativo 32/1998) e proprio in quei segmenti – GDO e "pompe bianche" – dove il concetto di "gestore" non passa neppure per l'anticamera del cervello. Ed un tanto in una progressiva esasperazione delle logiche di "incursione" sul mercato, della guerra dei prezzi, in una progressiva e fatale restrizione dei diritti dei Gestori ed in un clima da autentico *far west*. Per approdare, infine – dopo i morti ed i feriti –, agli esiti già verificati, ad esempio, dove il modello GDO è dominante.

Mettiamo pure via i cappelloni texani.



Tutti petrolieri?

IN GAZZETTA UFFICIALE IL BONUS FISCALE PER I GESTORI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il **Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194** (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, o "Milleproroghe"*), che prevede il rinnovo per gli anni 2009/2010 del *bonus* fiscale per la categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti.

ARTICOLO 1

(*Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria*)

"8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010."

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO ALLA DIRETTIVA SULLE SCORTE PETROLIFERE

Attuazione della direttiva 2009/119/CE

1. All'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, si provvede con uno o più decreti legislativi, informati ai seguenti principi e criteri direttivi, stabiliti anche al fine di inquadrare gli adempimenti della direttiva in una organica disciplina del settore petrolifero:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere la creazione di un Organismo centrale di stoccaggio, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero

dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della vendita di prodotti petroliferi;

g) istituzione di un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti per autotrazione, secondo principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, con partecipazione non obbligatoria di operatori grossisti e di gestori in cui vengono negoziati i diversi prodotti del settore la cui durata contrattuale è non inferiore alla settimana ed in cui vigono diritti ed obblighi di partecipazione degli operatori e dei gestori fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

h) istituzione di mercati organizzati per i servizi di stoccaggio e di trasporto di carburanti per autotrazione a partecipazione non obbligatoria di operatori grossisti e di gestori in cui vigono diritti ed obblighi di partecipazione degli operatori e dei gestori fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e

il gas sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

i) individuazione di uno o più soggetti per la gestione dei mercati organizzati di cui alle precedenti lettere g) ed h), la cui disciplina è approvata con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;


l) razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione, perseguendo le migliori pratiche europee in relazione all'efficienza media degli impianti di erogazione e favorendo la diffusione delle più moderne modalità di servizio, pur preservando la diversificazione dell'offerta dei servizi di erogazione;



m) distinzione delle attività di gestione degli impianti di erogazione dei carburanti per autotrazione e di vendita al dettaglio dei carburanti, svolte dai soggetti gestori, dalla proprietà degli impianti stessi, il cui titolare entra in rapporto con il soggetto gestore attraverso un contratto conforme ad un contratto-tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilendo le modalità con le quali i rapporti contrattuali esistenti possono essere adeguati al contratto-tipo su richiesta di una delle parti interessate;

n) applicazione graduale per fasi della separazione, anche mediante l'apposizione di eventuali limiti e divieti all'esercizio di attività o di possesso di diritti di esclusiva, delle attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione ai clienti finali, esclusivamente svolte dai gestori, dalle attività all'ingrosso, quali quelle svolte da soggetti attivi direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti:

- 1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- 2) raffinazione di petrolio;
- 3) produzione o commercializzazione a clienti diversi dai clienti finali di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, metano per autotrazione;



La vetrata di Sironi al Ministero dello sviluppo economico

o) previsione di condizioni contrattuali di vendita al soggetto gestore di carburanti per autotrazione e di servizi di stoccaggio e di trasporto che escludano l'imposizione di vincoli unilaterali tesi a limitare la libertà di approvvigionamento del gestore anche da soggetti diversi, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli accordi commerciali liberamente sottoscritti dal gestore anche per l'utilizzo commerciale del marchio come elemento esclusivo degli impianti di erogazione;

p) promozione dell'aggregazione tra gestori di impianti di erogazione di carburanti per autotrazione, nelle forme consentite dalla legge, al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti per autotrazione e dei servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi nell'ambito dei mercati organizzati ed al di fuori di essi;

q) previsione della costanza almeno settimanale del profilo dei prezzi praticato dai gestori ai clienti finali per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione, della comunicazione dei prezzi settimanali con le modalità definite dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n.99 e della fornitura al Ministero dello sviluppo economico da parte degli operatori e dei gestori di ogni informazione utile al monitoraggio e al controllo dei mercati;

r) estensione dei poteri e delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ivi inclusi i poteri sanzionatori, in materia di regolazione e controllo delle attività e dei soggetti operanti nel settore dei carburanti per autotrazione, nonché della vigilanza della medesima Autorità sul rispetto delle norme stabilite in attuazione della presente legge, prevedendo un'eventuale variazione di denominazione ed uno specifico ampliamento di organico, nel limite massimo di cinquanta unità, i cui oneri ricadono sui soggetti operanti nel settore dei carburanti per autotrazione, senza alcun onere per il bilancio dello Stato;

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Sono fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, anche ai fini di garantire il servizio universale sul proprio territorio quanto ad essenzialità degli impianti di erogazione di carburanti per autotrazione, nel rispetto

del principio di responsabilità di imposizione di oneri nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

LA POSIZIONE DI UNIONE PETROLIFERA

Nota informativa Rete carburanti: una riforma sbagliata

Una riforma sbagliata nel metodo e nel merito che, se portata a termine, non farebbe altro che allontanarci ancora di più dall'Europa senza nessun vantaggio per i consumatori.



L'approccio proposto dal Mse non è infatti riscontrabile in nessun altro Paese europeo e sembra non tenere conto dell'attuale struttura produttiva, logistica e distributiva introducendo degli strumenti maldestramente mutuati dal mercato elettrico e dal mercato del gas naturale. Ovvero mercati caratterizzati da situazioni di monopoli/oligopoli delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione di energia la cui organizzazione promana da specifiche direttive comunitarie.

Proposte scritte da chi evidentemente mostra una scarsa conoscenza della struttura

del settore petrolifero che è caratterizzato:

sotto il profilo produttivo: da una capacità di raffinazione che eccede per oltre il 30% la domanda interna e quindi con un'ampia disponibilità di prodotti per chiunque ne faccia richiesta. Peraltro il 25% della capacità di raffinazione fa capo a soggetti che non hanno una rete di distribuzione propria;

sotto il profilo logistico: i soggetti non interessati ad acquistare i prodotti dalle raffinerie nazionali possono far capo ad oltre 60 depositi costieri distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale facenti capo a soggetti non integrati. Inoltre, laddove tali depositi appartengono a soggetti integrati (es. Petrolig, Petroven) è espressamente prevista una capacità disponibile per i soggetti terzi (almeno il 20%) che ne facciano richiesta. Negli altri depositi, anche in relazione agli impegni assunti nel 2007 con l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, le principali aziende petrolifere offrono annualmente capacità di transito e stoccaggio a terzi a condizioni congrue ed ampiamente pubblicizzate;

sotto il profilo della rete distributiva: dei circa 24000 impianti solo 12400 sono di proprietà delle aziende petrolifere. Quasi 9000 sono di proprietà di soggetti terzi indipendenti che, a fronte dell'esposizione del marchio, si impongono, per un periodo mai superiore a 5 anni, ad approvvigionarsi in esclusiva, mentre circa 2500/3000 sono di soggetti indipendenti (cd "pompe bianche" e GDO) che non espongono il marchio delle aziende integrate e che si approvvigionano liberamente. Il numero di pompe bianche sta crescendo fortemente negli ultimi anni (+118% dal 2005) anche a seguito del completamento del processo di liberalizzazione attuato con la legge 133/08.



Pasquale De Vita, Presidente UP

Il settore appare quindi già ampiamente liberalizzato nei diversi stadi della filiera caratterizzati da un'ampia pluralità di operatori.

Pertanto misure analoghe a quelle proposte, se confermate, ledendo irrimediabilmente la proprietà privata e la libertà negoziale, avrebbero l'effetto immediato di promuovere un rapido disimpegno delle società multinazionali dal nostro Paese che non avrebbero più interesse ad investire in presenza di altre opzioni in altri Paesi sicuramente più affidabili sul piano delle regole.

Più in particolare, la proposta Mse presenta i seguenti punti critici:

- le disposizioni di cui alle lettere g), h) ed i), peraltro piuttosto confuse, sembrano voler creare una "borsa del petrolio" per la negoziazione dei prodotti petroliferi, sia a livello di grossisti che di gestore. Tale misura sembra non tenere conto che esiste già un ampio mercato di scambi che ha come riferimento, così come in tutto il resto d'Europa, le quotazioni Platts dei prodotti finiti a livello internazionale;
- le lettere m), n) e o), prevedendo l'apposizione di vincoli per le aziende che hanno attività *upstream* (ricerca e coltivazione idrocarburi), di raffinazione o di distribuzione all'ingrosso di procedere alle vendite al dettaglio ai consumatori ed all'imposizione dell'esclu-

siva, di fatto esproprierebbe le aziende petrolifere dai 12000 impianti di proprietà non consentendogli di vendere i propri prodotti nei propri impianti o di gestire i propri impianti. Tale vincolo, oltre che contrario alle norme costituzionali che prevedono la libertà di impresa, appaiono contrarie alle disposizioni comunitarie in materia di esclusiva (Regolamento CE 2790/99/CE) e di libertà di stabilimento (Direttiva 2006/123/CE);

- la lettera n) limita fortemente la libertà negoziale tra le parti (proprietari impianti - gestori) anche per i rapporti contrattuali già esistenti, introducendo un contratto tipo, strumento ormai non previsto neanche nei rapporti con i lavoratori dipendenti;
- le lettere q) e r) reintroducono surrettiziamente un sistema di prezzi amministrati, abbandonato dal 1991.

